COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

SERVIZIO TRIBUTI

INFORMATIVA I.C.I. 2011

ESENZIONI, ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. **ESENZIONI**:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibiti a loro abitazione principale;
c) per gli immobili il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il medesimo soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la cassa coniugale;
d) per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
e) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati;
f) pertinenze dell'abitazione principale di cui ai punti precedenti (**un solo immobile di categoria C06**);

2. **ALIQUOTA DEL 5,00 PER MILLE**:

a) per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibiti a loro abitazione principale;
c) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locati;
d) pertinenze dell'abitazione principale di cui ai punti precedenti (**un solo immobile di categoria C06**);

3. **DETRAZIONI**:

a) € 105,00 per gli immobili di cui ai punti sub. 2a), 2c), e 2d);
b) € 130,00, limitatamente a categorie di soggetti, rientranti nell'ipotesi sub. 2a), 2c), e 2d), per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi € 8.500,00. Il trattamento agevolativo è concesso su richiesta del contribuente da presentare annualmente all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in forma telematica, cui dovrà essere allegata copia della certificazione ISEE. Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare si deve aver riguardo alle risultanze anagrafiche alla data di presentazione della richiesta;

4. **ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE PER**:

a) gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
b) le aree fabbricabili;
c) i terreni agricoli;
d) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari durevolmente destinate al servizio dell'abitazione principale, considerate per non più di una, appartenenti alla categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse).
Le pertinenze, così come definite dal regolamento comunale, beneficiano dello stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
A tal fine, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I., ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/92, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. La dichiarazione può essere omessa nell'ipotesi di possesso di un solo immobile di categoria C/06 rilevando, in tale ipotesi, il comportamento concludente del contribuente sulla base dei versamenti eseguiti.
Viste le novità introdotte dal d.l. 93/2008, si invita a prestare la massima attenzione nei casi di possesso di più immobili appartenenti alla categoria "C". Esempio: possesso di abitazione principale (es. A03), un magazzino (es. C02) e un garage (es. C06). L'imposta non è dovuta su abitazione e garage (pertinenza fiscalmente riconosciuta); è, invece, dovuta sul magazzino che sconta l'aliquota ordinaria (7°/°°).

ORARIO UFFICIO TRIBUTI E RECAPITI TELEFONICI
Lun. - Giov. 8.30 / 12.30
Lun. - Merc. 15.30 / 17.30
Tel. 0421. 592223-592259

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

SERVIZIO TRIBUTI

UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado, adibite a loro abitazione principale è necessario che tale situazione sia comprovata da residenza anagrafica e, inoltre, che il soggetto passivo presenti regolare dichiarazione ICI.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta può essere effettuato in due rate sul c/c postale n° 26636357 intestato al Comune di Musile di Piave – Servizio Tesoreria ICI ovvero attraverso il modello F24 indicando il codice comune F826:

- la prima entro il **16 giugno** pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda dal **1° al 16 dicembre** pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

E' ammesso il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
Il versamento non è dovuto quando l'imposta annuale risulta inferiore a € 3,00.
I codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono:

- 3901 imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale;
- 3902 imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
- 3903 imposta comunale sugli immobili per le aree edificabili;
- 3904 imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati;
- 3906 imposta comunale sugli immobili interessi;
- 3907 imposta comunale sugli immobili sanzioni.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.lgs. 18 dicembre 1997, n° 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Nel rinviare alla disciplina di dettaglio contenuta nelle istruzioni ministeriali allegate al modello, si ricorda che, nei casi in cui è comunque dovuta la presentazione (es. terreno agricolo divenuto area edificabile o viceversa; compravendita di area edificabile; acquisizione o perdita della caratteristica di ruralità; etc.), la dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010.

ORARIO UFFICIO TRIBUTI E RECAPITI TELEFONICI
Lun. - Giov. 8.30 / 12.30
Lun. - Merc. 15.30 / 17.30
Tel. 0421. 592223-592259